

GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE - SEZIONE IV - 26 SETTEMBRE 2011,
N. 34723**

PRES. BRUSCO — EST. BIANCHI — P.M. GIALANELLA.

Prevenzione infortuni - Datore di lavoro - Obligato principale all'adozione delle misure antinfortunistiche - Delega - Effetti - Forma scritta - Necessità - Portata.

In tema di infortuni sul lavoro il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Tale obbligo può essere ad altri delegato con delega scritta, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia già del datore di lavoro. La forma scritta pur ritenendosi non necessaria deve essere surrogabile dal principio della effettività nel senso che deve essere dimostrato, in concreto, che il delegato riveste effettivamente con pienezza i poteri decisionali e di intervento e facoltà di spesa, la funzione di responsabile della sicurezza.¹

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che non era possibile configurare in capo a Z. una posizione di garanzia dal momento che le dimensioni dell'impresa, che gestiva anche 30 cantieri contemporaneamente ed occupava 130 dipendenti, non consentivano che egli potesse svolgere le funzioni che la legge attribuisce al datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro; vi era un

¹ Cfr. Cass. sez. iv pen., 13 luglio 2011, n. 3473; Cass. sez. IV pen., 24 giugno 2011 n. 28800; Cass. sez. IV pen., 23 aprile 2011, n. 23292, in *Mass. Foro it.* 2011.

geometra appositamente previsto dall'organigramma con funzioni di responsabile tecnico, cui spettava soprintendere alla organizzazione del lavoro, e che, pur in assenza di delega formale, avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile in base al principio della effettività delle funzioni.

La tesi non è stata accolta dai giudici di merito essenzialmente in quanto priva di prova, avendo in particolare la Corte di appello osservato che ai tecnici non era stata rilasciata alcuna delega per la messa in opera delle misure di prevenzione e per il controllo sulla loro effettiva esecuzione. La valutazione è assolutamente corretta atteso che la semplice esistenza di personale tecnico non comporta certamente l'attribuzione al medesimo delle funzioni proprie del datore di lavoro.

Occorre ricordare che, in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, è assai articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Fin dalla L. n. 547 del 1955, art. 4, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica (e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di organizzare l'attività svolta in modo che la stessa rispetti la normativa di sicurezza e vigilare sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche). Tale obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. Ma ciò, comportando una dismissione da parte del datore di lavoro di obblighi a lui in via principale assegnati dalla legge ed un loro contestuale trasferimento ad altri, deve avvenire attraverso un atto delega espresso, inequivoco e certo, e comunque, anche a voler ritenere non assolutamente necessaria (almeno fino alle recenti leggi di riforma) la forma scritta, surrogabile dal principio di effettività, attraverso la puntuale dimostrazione di una situazione di fatto che corrisponda alla attribuzione che risulta dall'organigramma; il richiamo stesso al principio di effettività richiede che si dimostri in concreto che il delegato riveste effettivamente, con pienezza di poteri decisionali e di intervento e facoltà di spesa, la funzione di responsabile per la sicurezza. Nella specie il ricorrente, a quanto si evince dalla impugnata sentenza, si è invece limitato a indicare l'organigramma aziendale dal quale risultava che la gestione tecnica era affidata a tale geometra S.C., senza ulteriori specificazioni, indicazione che pertanto correttamente è stata ritenuta insufficiente a dimostrare che la materia della sicurezza sul lavoro, che è questione diversa dalla gestione tecnica, fosse a lui attribuita.

3. Quanto al secondo motivo di censura, che coinvolge anche la posizione del L., correttamente è stata esclusa la interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento della automobilista, essendosi osservato che la presenza di opportune segnalazioni luminose e la canalizzazione del traffico sulla corsia non occupata dallo scavo avrebbero consentito all'automobilista di rendersi conto con maggiore tempestività e consapevolezza della situazione della strada ed avrebbero evitato la manovra brusca dalla medesima posta in essere e il conseguente sbandamento e perdita di controllo dell'auto, determinati dal tardivo avvistamento del lavoratore sulla sede stradale.
4. Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 29 AGOSTO 2011, N. 17765

PRES. FOGGIA — EST. BRONZINI — P.M. SEPE (concl. conf.) - V.F.R. c. INAIL.

Occasione di lavoro - Lavoratore autonomo - Infortunio *in itinere* - Tutela assicurativa per quella parte di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di infortunio occorso al lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a quello organizzativo-imprenditoriale dell'attività economica dell'azienda; ne consegue che l'estensione della tutela agli infortuni in itinere può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati all'acquisto o alla consegna di beni necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'appellata sentenza che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso al titolare di un bar pasticceria rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si recava dal suo commerciante a bordo del suo ciclomotore).¹

DIRITTO

Nel motivo proposto si deduce la violazione di norme di legge in quanto, anche alla luce della giurisprudenza della suprema Corte, l'attività di documentazione

¹ Nello stesso senso confr. Cass. 19 marzo 2010, n. 6274; Cass., 22 giugno 2005, n. 13348; Cass., 26 giugno 2004 n. 11929; Cass., 2 luglio 2002, n. 9757, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2010, 2005, 2004 e 2002.

contabile era strettamente collegata e del tutto prodromica a quella strettamente produttiva.

Il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “In tema di indennizzabilità dell’infortunio occorso a lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a quello organizzativo-imprenditoriale dell’attività economica dell’azienda; ne consegue che l’estensione della tutela agli infortuni *in itinere* può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati all’acquisto o alla consegna di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile. (Nella specie, la S.C., nel casare la sentenza impugnata, ha affermato l’indicato principio in controversia concernente l’infortunio occorso al titolare di un’azienda agricola il quale, venduto il latte di sua produzione ad un caseificio, si era subito recato a piedi alla Coldiretti, al fine di farsi predisporre una ricevuta fiscale da consegnare all’acquirente)” (Cass. n. 377/2008; n. 9757 del 2002, n. 5416/1998). Nel caso esaminato nel precedente prima citato della Suprema Corte si trattava proprio di attività concernente documentazione fiscale, che è stata ritenuta materia diversa per natura da quella connessa alle dinamiche produttive strettamente intese. Emerge dalla sentenza che il ricorrente stava trasportando documentazione presso l’ufficio di un commercialista e quindi al di fuori di ogni contesto produttivo, anche inteso in senso lato, compito che la Corte territoriale ha ragionevolmente e logicamente ritenuto eseguito in connessione con un momento organizzativo di natura imprenditoriale. La decisione impugnata è pertanto coerente con l’indirizzo consolidato di questa Corte.

Va rigettato il ricorso. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 20 LUGLIO 2011, N. 15939

PRES. LAMORGESE — EST. BALESTRIERI — P.M. SEPE (concl. diff.) - INAIL c. C.A.

Persone assicurate - Alunni di istituti scolastici - Infortunio occorso in occasione di evento sportivo non connesso all’attività istituzionalmente svolta dalla scuola - Oggetto di assicurazione INAIL - Esclusione.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non sono oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all’attività istituzionalmente svolta dalla scuola, e tanto meno spettare ad essi l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, non percependo gli alunni alcuna retribuzione, disponen-

*do invece, chiaramente il t.u. n. 1124/1965, art. 68, che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative.*¹

DIRITTO

1. Con unico motivo l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 4 e 68, per avere la corte di merito riconosciuto al C. l'indennità per inabilità temporanea di cui non ricorrevano i presupposti stante la qualità di alunno rivestita dal richiedente.

Evidenziava l'Istituto che il menzionato art. 4, al n. 5, prevede specificamente che sono compresi nell'assicurazione "gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico- scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro".

Ne conseguiva che la tutela accordata agli alunni che attendano ad esperienze tecnico - scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro, si pone quale eccezione rispetto alla regola generale per cui l'assicurazione obbligatoria spetta solo ai lavoratori dipendenti che svolgano attività manuale e retribuita (con lo scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio), sicché se ne imponeva, una interpretazione restrittiva, dovendo comunque escludersi il diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

2. Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal C., fondata sulla novità della questione sottoposta.

Deve infatti considerarsi che nel giudizio di legittimità una questione di diritto nuova, e pertanto inammissibile, si identifica solo in quella che presupponga o comunque richieda un nuovo accertamento o apprezzamento in fatto e non in quella che lascia immutati i termini fattuali della controversia così come accertati dal giudice di merito, Cass. 1 dicembre 2010, n. 24382; Cass. 18 aprile 2007, n. 9297.

L'Istituto ricorrente, mentre ammette che sussistono, anche per gli studenti, i presupposti per l'erogazione delle prestazioni economiche da inabilità permanente, nei limiti di cui al citato art. 4 (essendo il relativo pregiudizio proiettato nel futuro, pag. 6 ricorso), nega i presupposti per l'erogazione dell'in-

¹ Cfr. Cass. 22 agosto 2002, n. 12402, in *Mass. Foro it.* 2002.

dennità per inabilità temporanea assoluta, dal momento che gli studenti non prestano attività lavorativa retribuita, lasciando immutati i fatti ed i termini della controversia.

Nel merito la Corte osserva dunque che nonostante l'espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti ed alunni delle scuole o istituti di istruzione, e relative attività (*ex plurimis*, Cass. 10 settembre 2009, n. 19495; Cass. 6 giugno 2007, n. 13278), non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all'attività istituzionalmente svolta dalla scuola, e tanto meno spettare ad essi l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (richiesta peraltro in periodo di chiusura della scuola - da giugno a settembre 2004), non percependo gli alunni alcuna retribuzione, disponendo invece chiaramente il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, Cass. 22 agosto 2002, n. 12402. Il ricorso deve pertanto accogliersi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, col rigetto dell'originaria domanda.

Le alterne vicende di causa consigliano la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo stato il giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, e non risultando alcuna dichiarazione di responsabilità reddituale del C., ai sensi del novellato art. 152 disp. att. c.p.c.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 10 GIUGNO 2011, N. 12823

PRES. VIDIRI — EST. ARIENZO — P.M. BASILE (concl. conf.) - C.F. c. INAIL e altri.

Lavoro - Amianto - Esposizione dei lavoratori alle fibre di - Benefici contributivi e pensionistici ex lege 257/1992 - Certificazione INAIL - Valenza.

Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, c. 8 (modificata con D.L. 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 1993, n. 271), è sufficiente l'esistenza della certificazione INAIL - concernente per il lavoratore, il grado e la sua durata di esposizione all'amianto - per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il legislatore delegato, all'ente di previdenza professionalmente attrezzato, i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata; tuttavia, la stessa certificazione, non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova.¹

DIRITTO

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti *ex art.* 335 c.p.c., perché proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo di avere dato dimostrazione che, per oltre dieci anni era stato esposto nei luoghi di lavoro alle inalazioni di fibre di amianto e che il datore di lavoro da parte sua non aveva provato di avere posto a tutela della salute dei suoi dipendenti tutti gli accorgimenti tecnici possibili per l'eliminazione del pericolo consistente nella continua esposizione alle fibre di amianto. Lamenta, ancora, che gli era stato impedito di escutere dei testi al fine di attestare la fondatezza delle sue richieste.

Con il secondo motivo il ricorrente addebita alla sentenza di avere violato il disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, in ragione di una motivazione insufficiente e contraddittoria.

I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perché privi di fondamento.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, (modificata con D.L. 5 giugno 1993, n. 169; convertito con modifiche nella L. 4 agosto 1993, n. 271) che così dispone: "Per i lavora-

¹ V. in termini Cass., 9 gennaio 2007, n. 151; Cass., 23 gennaio 2003, n. 997, rispettivamente in *Mass. Foro it.* 2007, 2003.

tori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1:5 "Condizioni per l'attribuzione del beneficio sono dunque: a) l'espletamento di un'attività lavorativa che abbia comportato esposizione all'amianto; b) il protrarsi della esposizione per oltre 10 anni.

Questa Corte ha peraltro chiarito che, ai fini dell'accoglimento della domanda, occorre una esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto in quanto risulti accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. Si è ritenuto in particolare che non rileva il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione che l'INAIL ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali, in quanto le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di detta procedura e non assumono valore vincolante in ordine ai fatti attestati (cfr. Cass. 23 gennaio 2003, n. 997). Né la previsione di una determinata "soglia" (ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000) contrasta con le regole del sistema assicurativo gestito dall'INAIL, le quali, consentendo - a seguito della sentenza Corte Cost. 179/88 - di ritenere l'esposizione a rischio in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto, rispondono alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con la diversa esigenza sottesa all'attribuzione del beneficio ai fini previdenziali - di tutelare il lavoratore dal verificarsi della malattia professionale (cfr. Cass. 12 luglio 2002, n. 10185). La esigenza che ai fini della attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, occorre la esposizione ultradecennale a causa della presenza di una concentrazione di fibre d'amianto superiore ai valori limite indicati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, risulta ormai ribadita da una consolidata giurisprudenza di legittimità cui la Corte intende adeguarsi (cfr. tra le tante, Cass. 25 luglio 2002, n. 19979; Cass. 12 luglio 2002, n. 10185, cui *adde*: più di recente, Cass. ord. Sez. 6^a n. 17916/2010, Cass. 17632/2010).

In particolare, poi, risulta anche riaffermata la esigenza che tale accertamento debba svolgersi nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio *ex art.* 2697 c.c. (Cass. 15 maggio 2002, n. 7084; Cass. 11 luglio 2002, n. 10114, Cass. 28 giugno 2001, n. 8859; Cass. 3 aprile 2001, n. 4913).

Nella fattispecie in esame, pertanto, conformemente a tale principio che impone che l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodi in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, dimostri altresì che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto V con valori limite superiori a quel-

li indicati nel suddetto D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dalla L. n. 257 del 1992, art. 3) - correttamente la Corte di appello ha rilevato come non potesse ritenersi accertata l'esposizione ultradecennale all'amianto, alla stregua di quanto richiesto dalla giurisprudenza prima richiamata, essendosi limitato il ricorrente, come affermato da giudice del gravame, "ad una generica affermazione in ordine ad un presunto, ma indimostrato, fondamento della pretesa avanzata" e non potendo ritenersi, d'altra parte, che l'"esposizione" sia riferibile genericamente a tutto l'ambiente di lavoro nella logica del rischio.

Peraltro, neanche potrebbero trarsi argomenti a favore di una genericità del concetto di esposizione, privo di riferimento a precise soglie, dalla previsione contenuta nella nuova normativa (D.L. n. 269 del 2003, conv. con mod., in L. 24 novembre 2003, n. 326) che fissa il limite di soglia di esposizione necessaria per avere diritto al beneficio alle 100 fibre litro, evidenziando che il limite dettato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, era posto in funzione preventiva.

Sul punto deve richiamarsi quanto affermato da questa Corte (Cass. 11 gennaio 2007, n. 400) appare più persuasiva l'opinione che la nuova disciplina confermi che anche precedentemente era richiesta un'esposizione superiore ad una determinata soglia di legge (Cass. 21257/2004) perché il legislatore del 2003 ha ritenuto congrua la previsione di una soglia di esposizione quantitativamente precisata. Né appare adeguatamente significativo il fatto che il legislatore del 2003, abbia indubbiamente, sotto altri aspetti, mirato a ridurre la portata dei benefici in questione anche perché vi è dato obiettivo che è mancata una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente pure in presenza di un già netto orientamento della giurisprudenza di Cassazione. La Corte ha altresì, precisato nella sentenza n. 400/2007 cit. che la circostanza che la riforma del 2003 abbia espressamente fatto riferimento ad una precisa soglia di esposizione alle fibre di amianto contribuisce a far escludere la decisività delle obiezioni correlate alla difficoltà di provare il superamento di determinati livelli di esposizione in anni pregressi per i quali possono mancare rilevazioni strumentali del tipo previste dalla normativa più recente. Al riguardo la Corte sottolinea come non sia necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a qualificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso ed al mutamento delle condizioni di lavoro, che "mediante la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, si possa pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia prevista. In punto di prova sufficiente per ritenere provata l'esposizione superiore alla soglia prevista, questa Corte ha concluso che il legislatore, di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, (spesso dismesse e quindi non più verificabili) ha conferi-

to pieno valore alla certificazione dell'INAIL concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio in questione (in tali termini, Cass. 9 gennaio 2007, n. 151).

Per questa giurisprudenza “appare sufficiente l'esistenza della certificazione INAIL per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il legislatore delegato, all'ente di previdenza professionalmente attrezzato, i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate”. Peraltro è stato anche precisato che “la certificazione INAIL non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova”. Tuttavia esclude valenza probatoria, a tal fine, al pagamento del premio asbestosi da parte del datore di lavoro, alle certificazioni INAIL prive del valore di esposizione, agli atti di indirizzo ministeriale cui non sia seguita la certificazione INAIL. Con riferimento al caso considerato, la Corte territoriale ha rilevato - con una valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito, che appare un logico risultato dell'esame della documentazione ed in particolare delle relazioni tecniche richiamate - che alcunché era emerso dalle risultanze processuali che consentisse di avere contezza del livello di esposizione all'amianto, sia pure con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia prevista. Ne consegue che non appaiono propriamente censurati il mancato uso di poteri d'ufficio per accertamento di fatti, nemmeno dedotti, né la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio meramente esplorativa. A ciò va aggiunta la considerazione dell'assoluta genericità dei rilievi formulati anche sotto il profilo del rispetto del principio dell'autosufficienza, atteso che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., Cass., ord., sez. 6^a... 17915/2010). Peraltro, a prescindere dalla considerazione che anche il quesito di diritto formulato mira ad ottenere l'affermazione di un principio contrario a quello sopra enunciato che attribuisce rilevanza nei sensi precisati alla soglia di concentrazione delle fibre di amianto, deve anche rilevarsi che il richiamo all'onere probatorio a carico del datore di avere posto in essere tutti gli

accorgimenti possibili per eliminare il pericolo costituito dall'esposizione di polvere di amianto e di dimostrare che le stesse non abbiano superato i valori limite contemplati dalla legge presuppone che nel ricorso introduttivo il ricorrente abbia agito anche nei confronti di sicurezza dell'ambiente di lavoro e non, come nella specie, unicamente per il conseguimento di benefici previdenziali.

Infine con riferimento alla formulazione del rilievo attinente alla incompletezza ed incongruenza della motivazione del giudice del gravame, e quindi della deduzione del corrispondente vizio di legittimità, risulta solo genericamente dedotta la decisività e rilevanza dei mezzi di prova non ammessi, senza che peraltro, in conformità ai principi sopra richiamati, se ne evidenzia la conclusione ai fini considerati anche rispetto alla idoneità delle circostanze acquisirli mediante l'espletamento degli stessi a superare la *ratio decidendi* della pronuncia impugnata, che evidentemente attribuisce rilievo determinante alla circostanza, non dimostrata, della sussistenza di valori di concentrazione delle fibre di amianto in misura superiore ai valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991.

Ed invero, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove secondo una valutazione che questa Corte esprime sul piano astratto, in base a criteri di verosimiglianza (cfr. Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), laddove spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclusione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitarne, per ogni mezzo istruttorio le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).

Per le esposte considerazioni il ricorso principale deve essere respinto ed al rigetto dello stesso consegue l'assorbimento dell'incidentale - riferito alla carenza di legittimazione passiva dell'AUSL in relazione a controversia di natura previdenziale - perché condizionato. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 9 GIUGNO 2011, N. 12558

PRES. FOGLIA — EST. TRICOMI — P.M. FINOCHHI GHERSI (concl. conf.) - B.L. c. INAIL

Malattia professionale - Rendita da - Presupposti - Indennizzo dipendente da causa di servizio - Coincidenza con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita da malattia professionale - Esclusione.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale secondo le regole dettate dal T.U. n. 1124/1965, differenziandosi i due istituti, specialmente, per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sé alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale.¹

DIRITTO

1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3 e 134 come novellati dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 179 del 1988, degli artt. 61, 437 e 441 c.p.c.; conseguente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Espone la B. che il Tribunale ha escluso il proprio diritto alla rendita per malattia professionale senza esaminare il carattere concausale dell'attività lavorativa svolta da essa ricorrente, come affermato nell'accertamento ai fini della causa di servizio. Ben può esserci, infatti, una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Nell'assicurazione contro le malattie professionali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988, l'indagine tecnica attinente a tale eziologia va condotta anche in relazione a fattori di rischio diversi da quelli considerati dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965, e propri del tipo di attività lavorativa svolta dall'interessata, senza escludere quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico per l'assicurato.

¹ Cfr. in termini Cass. 26 giugno 2009, n. 15074 in *Mass. Foro it.* 2009. In dottrina v. A. ROSSI, *La causa di servizio e l'equo indennizzo*, Roma, 2006, Ed. INAIL.

Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del primo CTU nominato in appello, non ha seguito tale principio avendo rigettato la domanda senza alcuna considerazione degli aspetti eziologici specifici e concausali, e ritenendo erroneamente che la lavorazione alla quale la ricorrente è stata addetta debba costituire causa unica ed esclusiva della malattia professionale.

La sentenza sarebbe incorsa, altresì, in vizio di motivazione, in quanto avrebbe omesso ogni motivazione in merito alla valutazione ed alle conclusioni indicate nella CTU rinnovata in appello.

2. Il motivo non è fondato.
3. Come affermato da questa Corte, l'istituto della rendita per malattia professionale e quello dell'indennizzo per causa di servizio si fondano su presupposti diversi: l'indennizzo è un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura non previdenziale) volto a compensare menomazioni fisiche comunque connesse col servizio, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'incidenza del danno sofferto dal pubblico dipendente sulla sua capacità di lavoro, limitandosi la normativa in materia a richiedere che quest'ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la *conditio sine qua non*, della malattia (Cass., sentenza n. 23674 del 2010).

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonchè per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sé alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale (Cass., sentenza n. 15074 del 2009). Secondo il sistema delineato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79-83 sull'incidenza delle concause, e con il costante insegnamento di questa Corte sull'equivalenza causale, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da

solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., sentenza n. 4005 del 2005).

4. Il Tribunale di Massa Carrara ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, che vengono qui ribaditi, con motivazione congrua.

Peraltro, la censura prospettata dalla ricorrente con riguardo al tema delle concause, non coglie la ratio decidendi della sentenza in questione, dal momento che il suddetto Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della rendita.

Ed infatti, il giudice di appello ha premesso la diversità del fondamento giuridico delle due forme di tutela del lavoratore sopra richiamate, nel senso che il riconoscimento dell'equo indennizzo per causa di servizio non esige la sussistenza di tutti i presupposti necessari alla qualificazione di un evento come infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui la sussistenza delle condizioni per ottenere la tutela garantita dall'equo indennizzo non determinano in automatico il diritto alla rendita permanente per malattia professionale.

Il Tribunale, quindi, tenuto conto di tutte le indagini tecniche svolte nel giudizio impugnatorio, ha ritenuto di escludere la configurabilità dei presupposti concreti per l'applicabilità della normativa invocata dalla B., considerato che il CTU, oculista, dr. C.A., accertava che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti erano cessate 11 anni prima dei disturbi di cui era causa e che il CTU, ortopedico, dr. Br. aveva concluso dichiarando che il quadro meiodiagnostico della ricorrente era riconducibile ad una polinevrite e non ad artrosi o ernia del disco o a patologia da *noxa* di natura meccanica reiterata nel tempo. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice del merito, tenuto conto di tutte le risultanze tecniche, ritenga di dovere aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della CTU, senza necessità di una particolareggiata motivazione (*ex plurimis*: Cass., sentenza n. 4005 del 2005).

Da ciò discende la conseguenza che la CTU forma parte integrante della sentenza impugnata ed il giudice di legittimità può prenderne diretta conoscenza. Non è ravvisabile, dunque nell'impianto argomentativo della sentenza il dedotto vizio di motivazione. In questo senso, le critiche della ricorrente tendenti al riesame degli elementi di giudizio già esaminati dal consulente tecnico, e fatte proprie dal Tribunale, si risolvono, in ultima analisi, in mere argomentazioni difensive, aventi sostanziale natura di merito, volte come sono a prospettare una valutazione diversa dei dati raccolti, che non può trovare ingresso in questa sede.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE - 6 GIUGNO 2011, N. 22334

PRES. MARZANO — EST. BLAIOTTA — P.M. MONETTI.

Misure antinfortunistiche - Omissione - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza.

Nell'ambito del T.U. n.81/2008 sulla sicurezza, il datore di lavoro (nella specie direttore di un albergo di proprietà di una spa) ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa. In connessione con tale ruolo di vertice l'ordinamento prevede numerosi obblighi specifici (come assicurare la vigilanza antincendi nell'arco dell'intera giornata) penalmente sanzionati, gravando in capo al medesimo un obbligo di garanzia volto ad affrontare il prevedibile verificarsi di situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa a un incendio verificatosi in un hotel causando la morte di alcune persone.¹

Amministratore di fatto di una società - Misure antinfortunistiche - Obbligo di predisposizione delle - Omissione - Responsabilità - Presupposti.

L'amministratore di fatto di una società è responsabile dell'adozione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro solo se è dimostrata la sua ingerenza nella gestione della società medesima.²

DIRITTO

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine ai reati di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo e, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, applicata la diminuzione per la scelta del rito, li ha condannati alla pena di due anni di reclusione con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. La pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma. Il fatto è stato ricostruito nei seguenti termini. Nel corso della notte due giovani donne ospiti dell'hotel (*omissis*) inavvertitamente svuotavano nel cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che innescarono l'incendio dell'edificio. Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nel tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate; ed altre due persone vennero meno

¹ Cfr. in termini Cass. pen. 23 aprile 2009, n. 36857; Cass. pen., 29 aprile 2008, n. 22622; Cass. pen., 22 novembre 2007, n. 5117, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2009, 2008, 2007.

² In merito non risultano, a quanto costa, precedenti.

all'interno del bagno nel quale si erano rifugiate. Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era stato alimentato dall'apertura delle porte delle stanze e dalle correnti d'aria; e si era propagato in modo diffusivo. L'incendio aveva altresì dato luogo alla propagazione di fumo attraverso i cavedi destinati al passaggio dell'impiantistica.

In relazione a tali accadimenti è stata elevata imputazione nei confronti di B.A. quale amministratrice e legale rappresentante della società per azioni proprietaria dell'albergo; di N.R. quale amministratore di fatto di tale società; e di M.G. quale direttore dell'albergo e capo della squadra di emergenza aziendale.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati.

2.1 B. e N. con unico atto deducono diversi motivi, alcuni dei quali comuni.

2.1.1 Con il primo motivo si lamenta che l'ordinanza con la quale, nel corso del giudizio di appello, è stata disposta perizia è priva di specifica motivazione in violazione degli artt. 603 e 125 c.p.p., essendosi limitata la Corte ad enunciare genericamente che l'indagine "ai fini della decisione è assolutamente necessaria". Ne consegue la nullità della stessa perizia e della sentenza che da tale atto ha desunto decisivi elementi di giudizio.

2.1.2 Con il secondo motivo si censura la valutazione in ordine agli accertamenti tecnici compiuti dal pubblico ministero. Essi sono stati eseguiti ai sensi dell'art. 359 c.p.p., erroneamente ritenendolo che le indagini disposte non determinassero un mutamento dello stato dei luoghi. Tale valutazione è stata condivisa dalla Corte di appello con motivazione solo apparente. Al riguardo i ricorrenti considerano che una struttura alberghiera interessata da un fenomeno incendiario, una volta restituita al proprietario, subisce un inevitabile mutamento finalizzato alla riapertura al pubblico. Nella situazione data si sarebbe pertanto imposto un accertamento tecnico ai sensi dell'art. 360 c.p.p.

2.1.3 Con il terzo motivo, afferente alla posizione dell'imputata B., si censura la ritenuta esistenza di una posizione di garanzia afferente al rischio di incendi ed alla tutela dell'incolumità degli ospiti. Alla donna viene mosso l'addebito di non aver svolto opera di vigilanza sul rispetto e l'attuazione concreta delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l'organizzazione del personale inserito nella stessa squadra. Tale profilo di responsabilità, tuttavia, non è stato oggetto di contestazione. L'imputazione fa infatti riferimento ad una condotta attiva consistita nell'aver consentito che in orario notturno la vigilanza fosse espletata da due dipendenti non facenti

parte della squadra di emergenza. Non si fa invece menzione di alcuna condotta omissiva.

2.1.4 Con il quarto motivo, sempre afferente alla posizione della B., si lamenta che la colpa consistente nel non aver vigilato sull'adempimento afferente all'organizzazione del personale della squadra di emergenza non può essere imputabile alla ricorrente, giacché l'imputata non aveva assunto su di sé l'obbligo di sovra intendere e coordinare l'impiego di tale personale. L'obbligo gravava interamente sulla M. in virtù del suo ruolo di direttore dell'albergo, nonché di coordinatrice della squadra stessa. La responsabilità dell'imputata va esclusa avendo costei nominato correttamente un preposto altamente qualificato ed avendo fornito tutti gli strumenti idonei alla prevenzione degli incendi.

D'altra parte, non è concepibile che l'imputata potesse essere gravata di un controllo giornaliero delle turnazioni del personale, adempimento non afferente alla veste di legale rappresentante della società tanto più in una struttura complessa come quella in esame.

2.1.5 Il quinto motivo afferisce alla posizione dell'imputato N.. La responsabilità di costui è stata ravvisata essendosi ritenuto che egli rivestisse la posizione di amministratore di fatto.

Tale ruolo, tuttavia, può essere individuato solo sulla base di elementi sintomatici di organico inserimento del soggetto nell'organizzazione. Nella sentenza impugnata si dà atto che l'imputato ha terminato il suo incarico di amministratore unico in data 21 novembre 2001. Subito dopo si afferma in modo indimostrato che l'attribuzione all'imputato della partecipazione azionaria nella misura del 60% si sarebbe verificata allo scopo di evitare il ruolo e gli obblighi dell'azionista unico. Tale motivazione è solo apparente; ed inconferente rispetto alla dimostrazione del lavoro concretamente svolto dopo la cessazione dell'incarico ufficiale. Al riguardo il giudice di merito ha erroneamente tratto argomento da condotte successive al fatto. L'imputato viene erroneamente considerato come proprietario della società di capitali; ed erroneamente ed indimostratamente si assume la prosecuzione di una attività gestoria che invece era cessata da oltre tre anni.

Conclusivamente, il maggior azionista della società di capitali proprietaria dell'albergo non ha posto in essere alcun comportamento omissivo lecito o illecito.

2.1.6 Il sesto motivo attiene alla ricostruzione della dinamica dei fatti e della propagazione dell'incendio. La sentenza si basa, in proposito, sui risultati della perizia disposta in appello. Si è ritenuto che la tempestiva chiusura della porta della stanza in cui l'incendio era stato innescato dalle sue occupanti

avrebbe evitato l'evento. Tale valutazione è stata compiuta senza tuttavia consentire la richiesta visione della videoregistrazione relativa al corridoio in cui l'incendio si sviluppò. Tale registrazione avrebbe chiarito che dopo l'innescò del fuoco nella stanza numero (*omissis*) la cui porta era stata lasciata aperta dalle due giovani ospiti, il corridoio del terzo piano era già invaso da fumi acri e densi, tali da impedire di percorrerlo senza subire conseguenze gravissime. La visione dello stato del corridoio avrebbe quindi consentito di accertare un dato determinante ai fini della obiettiva ricostruzione della dinamica dei fatti. Incongruamente la Corte d'appello non ha consentito la visione di tale filmato sul presupposto che nella relazione peritale risultavano già richiamate e valutate tali registrazioni. Questa motivazione viene ritenuta dal ricorrente censurabile in quanto rinvia ad un accertamento solo apparentemente compiuto dai periti, avendo costoro fatto esclusivo riferimento ad isolati fotogrammi tratti dal filmato, diversi da quelli di cui si è chiesta la visione. Conclusivamente, la pronuncia di merito ha formulato il suo giudizio senza una diretta valutazione della prova dei fatti, essendosi limitata a richiamare il contenuto della perizia che ha dato una versione solo parziale e soggettiva delle risultanze probatorie. D'altra parte, la pronuncia è pure censurabile quando attribuisce rilievo all'incompetenza dei facchini intervenuti per primi, privi di nozioni antincendio necessarie. Tale assunto viene ritenuto criticabile giacché, essendo già l'incendio in atto, nessun intervento umano sarebbe risultato idoneo a contenerne gli effetti.

La stessa Corte, d'altra parte, omette di considerare che tutti i dipendenti erano stati resi edotti del piano di emergenza e delle modalità di intervento.

2.2 L'imputata M. propone diversi motivi.

2.2.1 Con il primo motivo si prospetta violazione di legge e vizio della motivazione per ciò che attiene alla dimostrazione del nesso causale. Erroneamente si è ritenuto che imputata fosse titolare di una posizione di garanzia derivante dalla qualifica di capo squadra antincendio e dalla veste di direttrice dell'albergo. Orbene il decreto legislativo n. 626 del 1994 non reca alcuna norma al riguardo e focalizza la responsabilità sulle figure del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, mentre la ricorrente non rivestiva alcuna di tali posizioni. Una posizione di garanzia non può essere ravvisata neppure ove si voglia equipararla ad una dirigente, poichè l'articolo 2 del testo normativo in questione consente tale equiparazione solo nell'ambito della pubblica amministrazione.

Spettava invece al datore di lavoro ogni onere in merito alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione. L'imputata, nella sua veste di capo squadra antincendio, era solo deputata a

coordinare gli addetti alla lotta antincendio in caso di emergenza ma esclusivamente durante i suoi turni di lavoro. Poiché al momento degli accadimenti la ricorrente non era in servizio non le può essere conseguentemente mosso alcun addebito. Eventuali carenze organizzative vanno imputate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, destinatario delle deleghe in materia di sicurezza e non ad un addetto alla gestione delle emergenze, anche se con compiti di caposquadra. La Corte invece non ha mai fatto riferimento alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione come se questi non fosse portatore di alcuna responsabilità in materia.

Si argomenta, ancora, che la predisposizione di un adeguato piano di emergenza, così come tutte le altre misure organizzative, riguardano solo il datore di lavoro, il quale si avvale della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Viceversa nel contratto di lavoro stipulato dalla imputata non compaiono prescrizioni in merito alla predisposizione e attuazione del piano di emergenza, tanto che essa non ha contribuito alla stesura nè ha firmato il piano di emergenza; oltre a non aver mai partecipato alla riunione periodica in ordine alla prevenzione e protezione dai rischi. Pertanto se il piano di emergenza è risultato carente, tale carenza non è ascrivibile alla ricorrente ma piuttosto a chi ha redatto e firmato l'atto. Viceversa la sentenza sembra erroneamente attribuire la responsabilità in questione all'imputato.

Si ribadisce altresì che l'imputata non era responsabile del coordinamento della squadra di emergenza anche in sua assenza, non risultando tale obbligo da alcuna norma. L'imputata, in conclusione, in virtù del suo contratto quale direttrice dell'hotel era una semplice dipendente con compiti esecutivi da svolgere nel caso di emergenza ed ovviamente solo durante i turni di lavoro nei quali era presente.

2.2.2 Con il secondo motivo si censura la pronuncia impugnata con riguardo al profilo afferente all'elemento psicologico. In realtà sia la condotta del portiere che quella del facchino sono state conformi a quanto previsto dal piano di emergenza, come evidenziato dai consulenti della difesa. Costoro sono intervenuti sul luogo ed hanno compiuto la prima operazione doverosa consistita nell'allontanare le due ospiti dal luogo del pericolo. D'altra parte non sarebbe stato possibile chiudere la porta della stanza poichè essa era stata già investita dalle fiamme. Il personale in questione ha d'altra parte immediatamente provveduto a sollecitare l'intervento dei vigili del fuoco.

2.2.3 Il terzo motivo attiene al nesso causale. Si prospetta ai riguardo che la motivazione è apparente ed illogica. La responsabilità del sinistro trova la sua radice nel comportamento delle due ospiti che non solo hanno dato origine all'incendio, ma hanno anche determinato la sua propagazione attraverso

l'apertura della porta della stanza. D'altra parte, come emerge dalla visione dei filmati visionati dai consulenti tossicologi, le donne non presentavano patologie da incendio nè segni di malessere e mantennero la stazione eretta senza problemi per diversi minuti. Esse erano quindi in condizione di comprendere gli accadimenti ed hanno omesso le condotte che sarebbero state pure necessarie, così determinando la formazione dell'incendio. Tale valutazione esclude che possa essere riconosciuta una responsabilità concorrente dell'imputata. Altrettanta rilevanza nel determinismo dell'evento ha avuto il ritardo dell'intervento dei vigili del fuoco. Infine si ravvisa una condotta colposa delle vittime, che non trova alcuna spiegazione logica, poichè esse sono state colte nel sonno ma hanno adottata la scelta imprudente di rientrare nelle stanze sebbene fossero disponibili e segnalate scale antincendio che consentirono la salvezza a tutti gli altri occupanti dell'albergo. Due ospiti si sono illogicamente chiuse in un piccolo bagno, mentre una terza persona ha tentato di salvarsi calandosi dal balcone con un rudimentale sistema basato su lenzuola annodate. Tali condotte completamente incongrue vengono ritenute idonee ad interrompere il nesso causale: si era in presenza di una situazione di pericolo tale da poter essere agevolmente superata con l'uso della normale diligenza. Rispetto a tali condotte i precedenti accadimenti costituiscono solo mere occasioni.

2.2.4 La difesa di M. ha presentato una memoria con la quale vengono tardivamente dedotti motivi aggiunti.

3. Il ricorso di N. è fondato. Sono invece privi di pregio quelli di M. e B.

3.1 Il primo motivo proposto da B. e N. è infondato, avendo doverosamente la Corte di merito disposto un'indagine peritale per sopperire proprio alle problematiche fattuali prospettate ed avendo congruamente dato conto delle necessità dell'indagine, con implicito ma trasparente riferimento proprio alle incertezze riscontrate. Trattandosi di iniziativa officiosa, avviata per corrispondere ad un bisogno probatorio del giudice, la motivazione adottata è del tutto congrua.

3.2 Quanto agli accertamenti tecnici, la Corte d'appello rileva che, avuto riguardo alla natura dell'incarico conferito al consulente ed alla sostanziale ripetibilità degli accertamenti tecnici sulla base anche dei rilievi eseguiti subito dopo l'incendio ed adeguatamente documentati, l'atto era da qualificare come accertamento tecnico ripetibile. In ogni caso, prosegue ancora la Corte territoriale, si è ritenuto di disporre una indagine peritale ai fini di una esaustiva ricostruzione degli accadimenti; ed al contenuto di tale ampia indagine si è fatto riferimento ai fini del giudizio. Tale valutazione è

immune da censure. Il giudice di merito si è consapevolmente affidato, ai fini della decisione, alle valutazioni dei periti, mentre non hanno assunto decisivo rilievo, nel loro momento valutativo, le preliminari indagini tecniche del pubblico ministero; e questo basta a svuotare di concreto interesse la problematica sollevata a proposito delle ripetibilità dell'atto.

D'altra parte i ricorrenti sembrano incongruamente ricondurre l'irripetibilità non alla natura delle operazioni quanto, piuttosto, alla restituzione del bene al proprietario.

- 3.3 Per il resto le censure prospettate si riconducono a due temi di fondo che riguardano da un lato la ricostruzione del fatto e le problematiche causali; e dall'altro le posizioni di garanzia e le sfere di responsabilità individuali. Le questioni fattuali possono essere considerate unitariamente.

La Corte d'appello considera che il fuoco è stato indiscutibilmente determinato dal comportamento gravemente imprudente delle due giovani cittadine statunitensi ospiti della stanza n. (*omissis*), che incongruamente svuotarono il portacenere nel cestino portarifiuti.

Dopo l'attivazione dell'impianto di allarme un facchino dell'hotel si recò all'ingresso della stanza in questione, ridiscese nella reception e subito dopo risalì al piano. Tale condotta venne tenuta circa nove minuti dopo l'inserimento dell'allarme.

La Corte dà pure atto che in data 3 giugno 2003 era stato redatto un documento denominato piano di emergenza del grande hotel Parco dei principi sottoscritto dall'amministratore unico e legale rappresentante B. nonchè dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione P. in attuazione di quanto previsto dalla normativa ministeriale in ordine alla sicurezza antincendio delle strutture ricettive. Detto piano prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24 persone munite di apposito patentino, rilasciato dopo la frequentazione di corso di addestramento antincendio. Caposquadra era il direttore dell'albergo M.C. e, in sua assenza, un vice caposquadra. Si è appurato che la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino. Dunque, il piano era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio; cosa che avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la chiusura della porta della stanza lasciata aperta dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonchè di quelle delle altre stanze.

D'altra parte, sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell'addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza: ciò spiega perchè da parte di costoro non fu adottata alcuna idonea iniziativa. D'altra parte, la presenza di personale qualificato avrebbe anche consentito di utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell'alber-

go cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l'albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare l'avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse l'intero edificio.

Alla luce di tale ricostruzione degli accadimenti e sulla base delle valutazioni compiute dal collegio peritale, che vengono ritenute particolarmente obiettive e scrupolose, la Corte territoriale è pervenuta ad escludere che la maggior parte delle condotte colpose addebitate agli imputati siano state causalmente rilevanti. I termini per l'adeguamento degli arredi alla normativa antincendio non erano spirati e quindi non si configurava un obbligo a carico della proprietà e dei responsabili della gestione della struttura. La struttura stessa era inoltre, nel complesso, conforme ai requisiti di sicurezza antincendio; e munita di valide strutture come una rete di idranti antincendio e di estintori ritenuti idonei, efficienti e conformi alla normativa. L'unico profilo di colpa rilevante viene ritenuto invece la mancanza di componenti della squadra di emergenza antincendio il cui coordinamento era stato affidato all'imputata M. L'assenza di personale qualificato ha impedito che venissero tempestivamente adottate le già indicate misure per lo spegnimento delle fiamme.

Circa i profili causali della vicenda la pronunzia considera che la notte in cui accaddero i fatti un grande albergo con circa 350 posti letto e con centinaia di clienti ospitati non era presidiato da alcun componente della squadra di emergenza, ma solo da due dipendenti completamente inesperti.

Le omissioni hanno avuto rilievo causale in relazione al decesso dei tre ospiti. Due di essi, che si trovavano al quinto piano, furono rinvenuti all'interno del bagno dopo che erano una prima volta usciti dalla stanza e che vi erano poi rientrati precipitosamente a causa del fumo ormai denso che aveva invaso il corridoio. L'altro ospite, come riferito dalla moglie sopravvissuta, tentò di calarsi dalla finestra mediante lenzuola annodate, seguendo l'esempio di altri ospiti ma precipitò su uno dei balconi al primo piano riportando lesioni letali.

Il giudice d'appello esamina la questione dedotta, afferente al comportamento di tali vittime, che gli imputati ritengono incredibile ed imprudente, non avendo costoro seguito le istruzioni per l'evacuazione dall'albergo, così interrompendo il nesso causale. A tale riguardo si considera, condividendo le valutazioni già espresse dal Tribunale, che è normalmente prevedibile che persone colte di sorpresa nel sonno da un incendio e da imponente e denso fumo possano essere sopraffatte dal panico tentando di sottrarsi al rischio ponendo in essere manovre disperate. A tali considerazioni la stessa Corte aggiunge che proprio l'assenza di componenti della squadra di emergenza impedì che venissero adottate iniziative efficaci per la evacuazione degli ospiti come del resto previsto dal piano di sicurezza. È infat-

ti emerso che uno dei due già indicati dipendenti si limitò a salire due volte al terzo piano ma neppure ai piani superiori. Gli ospiti di tali piani furono perciò abbandonati a loro stessi e le vittime, senza adeguate istruzioni per scampare al pericolo, tentarono di sottrarsi con comportamenti loro suggeriti dalla situazione di pericolo generalizzato. In conseguenza non si tratta per nulla di comportamenti straordinari od imprevedibili considerata anche la situazione di indotta dall'emergenza.

Tale accurata valutazione fattuale, fondata su diverse ed altamente significative acquisizioni probatorie, appare immune da vizi logico-giuridici e non può essere quindi posta in discussione nella presente sede di legittimità. L'argomentazione dimostra senza possibilità di dubbio che un intervento tempestivo ed appropriato di personale qualificato avrebbe condotto alla tempestiva chiusura, delle porte e delle imposte, così evitando il propagarsi delle fiamme; ed avrebbe altresì consentito da un lato l'attivazione dei presidi antincendio e dall'altro l'avvio di un'ordinata evacuazione dell'edificio. Non vi è dubbio, dunque, in ordine all'esistenza di nesso causale tra le condotte mancate ed i drammatici eventi. Le censure degli imputati, d'altra parte, quando opinano che l'incendio si sia subito sviluppato in modo incontenibile o che il personale intervenuto fosse sufficientemente qualificato pur non avendo acquisito alcuna formazione antincendio, tentano di ridiscutere impropriamente il merito nella presente sede di legittimità.

La difesa ha sviluppato diffuse ed insistenti argomentazioni critiche contro la decisione della Corte d'appello di non visionare i filmati dell'incendio. Ma si tratta di censure prive di pregio. I filmati, infatti, sono stati attentamente esaminati dai periti che, dopo averli visti, ne hanno tratto deduzioni tecnico-scientifiche che sono state ritenute altamente congrue dalla Corte. In tale situazione la visione diretta è stata ritenuta, con apprezzamento logicamente corretto, inutile. Pure priva di pregio è la doglianza circa il fatto che la perizia allegava un solo fotogramma. Essa potrebbe aver peso se i periti avessero esaminato solo tale fotogramma. Ma è implicitamente evidente che il fotogramma selezionato è stato ritenuto particolarmente significativo ed allegato all'elaborato a preferenza di altri; senza che da ciò possa trarsi la deduzione che gli altri fotogrammi non siano stati esaminati o valutati.

Quanto al comportamento delle vittime, è del tutto persuasiva la considerazione che si era in una situazione di emergenza conclamata, sicché non poteva attendersi negli ospiti una condotta improntata al rispetto di regole di comportamento che non erano loro note e che, attesa la drammaticità del contesto, non erano neppure esigibili.

Avrebbe dovuto essere proprio il personale in servizio a predisporre le misure di contenimento del fuoco e di organizzazione della fuga degli ospiti. Dunque, nessuna interruzione del nesso causale può essere prospettata. Infine, quanto alle ospiti straniere che imprudentemente innesarono l'in-

condio, con tutta evidenza la loro responsabilità non esclude per nulla quella concorrente degli imputati, alla stregua dei più ovvi principi sia in tema di causalità e che di colpa.

3.4 Quanto alle responsabilità individuali, la sentenza è immune da censure solo per ciò che riguarda le posizioni degli imputati B. e M.

Quanto alla M., la Corte di merito considera che la donna, nella duplice veste di direttrice dell'hotel e di responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendi nell'arco dell'intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni. Gravava in sostanza su costei un obbligo di garanzia volto ad affrontare il prevedibile verificarsi di situazioni di pericolo. Si rimarca che il direttore di una struttura ricettiva è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante idonea organizzazione dell'attività di vigilanza rispettando così oltre alle regole legali anche quelle imposte dalla comune prudenza. L'omissione delle doverose misure si è rivelata di decisiva importanza per le ragioni già in precedenza evidenziate, in connessione con la necessità di isolare il focolaio dell'incendio e di attivare tempestivamente i meccanismi di spegnimento.

Tale valutazione appare immune da censure. La Corte attribuisce correttamente all'imputata una posizione di garanzia fondata sulla sua veste di dirigente della struttura alberghiera. Tale valutazione è con tutta evidenza immune da censure. Le critiche della difesa sembrano trascurare che il sistema prevenzionistico nell'ambito della sicurezza del lavoro, si fonda da sempre su tre figure cardine: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto. Tali figure incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità e sono tenute ad adottare, nell'ambito dei rispettivi ruoli, le iniziative necessarie ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza appropriate; nonchè ad assicurarsi che esse siano costantemente applicate.

In particolare, già ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 *bis*, ed infine nell'ambito del Testo unico sulla sicurezza, il datore di lavoro è colui che esercita l'attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa. In connessione con tale ruolo di vertice, l'ordinamento prevede numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati. Tali norme individuano altresì un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti ad un livello inferiore. Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto, che sovrintende alle attività (per ripetere il lessico del predetto D.P.R. n. 547, art. 4) e che quindi svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte.

Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa richiamata, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti che da ultimo l'art. 4, comma 5, dello stesso Decreto n. 626 demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente.

In conseguenza del detto ruolo dirigenziale, dunque, l'imputata avrebbe dovuto senza dubbio attuare il piano antincendio, assicurando la costante presenza nella struttura di personale qualificato, in grado di far fronte all'emergenza. Tale omissione, dunque, radica la responsabilità colposa ritenuta dal giudice di merito.

Pure prive di pregio sono le considerazioni a proposito del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Anche qui la difesa sembra equivocare tra tale figura e quella, eventuale, del responsabile per la sicurezza, che è il soggetto cui il datore di lavoro può delegare incombenze demandategli dal sistema normativo.

Nel caso di specie non esisteva alcuna delega al riguardo. D'altra parte, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha un ruolo operativo che possa fondare una autonoma posizione di garanzia. Il servizio di prevenzione e protezione, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali, adeguati ai bisogni dell'organizzazione; ed ha importanti compiti, previsti dall'art. 33 del T.U. sulla sicurezza (ma già delineati nella precedente normativa), che consistono nella individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all'art. 28. Tale figura ha quindi importanti funzioni di supporto informativo, valutativo e programmatico ma non ha poteri gestori che possano fondare un'autonoma sfera di responsabilità. Da ciò discende che l'imputata impropriamente tenta di riversare su altri soggetti le proprie responsabilità istituzionali.

Infine, quanto alla posizione della detta ricorrente, pure prive di pregio sono le considerazioni in ordine alla opinata correttezza del comportamento operativo del personale presente al momento dell'evento. Tale tesi confuta il ben argomentato apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello anche alla luce delle valutazioni dei periti: sarebbero state necessarie le iniziative cui si è già sopra fatto cenno e che, invece, non vennero per nulla attuate. Tale valutazione in fatto non può essere ulteriormente discussa davanti a questa Corte suprema.

- 3.5 Quanto alla posizione di B. la Corte d'appello ritiene che, attesa la veste di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell'albergo, si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro. Le deve esse-

re fatto carico della omissione di vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l'organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza. L'imputata era pienamente consapevole di tali obblighi avendo sottoscritto lo stesso piano di emergenza. D'altra parte, costei, proprio sottoscrivendo tale documento, ha mostrato di esercitare anche sostanzialmente le funzioni connesse al suo ruolo di vertice nella società.

Si tratta di valutazione conforme ai più consolidati principi sopra indicati in ordine alla sfera di responsabilità della figura di vertice (il datore di lavoro) della disciplina prevenzionistica di cui si discute. D'altra parte, la circostanza che presso l'albergo esistesse una figura di dirigente, cui - come si è visto - era demandata la concreta organizzazione del servizio antincendio previsto nell'apposito piano, non esonera per nulla da responsabilità la ricorrente, incumbendole pur sempre l'essenziale e non delegabile obbligo di vigilanza. Tale obbligo è da intendersi non nel senso di dover costantemente ingerirsi nell'organizzazione del servizio, quanto piuttosto nell'assicurarsi che esso fosse adeguatamente strutturato ed operativo, anche attraverso l'organica predisposizione di turni di presenza di personale qualificato ed esperto, in grado di far fronte alle emergenze. Tale omissione radica la responsabilità, come ritenuto dalla Corte d'appello. In ordine a tale centrale aspetto del processo l'imputata si è sempre difesa, sicché non può configurarsi difetto della contestazione.

- 3.6 Infine quanto alla posizione dell'imputato N., la Corte d'appello evidenzia che egli è risultato proprietario della maggioranza delle azioni e nudo proprietario delle rimanenti allo scopo, si è ritenuto, di evitare il ruolo e gli obblighi dell'azionista unico previsti dall'art. 2362 c.c.. Costui è risultato quindi proprietario sostanziale della ridetta società ed ha esercitato una attiva ingerenza nella gestione. Egli, infatti, si è occupato degli interventi e della riparazione e ristrutturazione delle parti danneggiate dall'incendio sulla base delle note indirizzate dalle varie ditte esecutrici. E, pur essendosi in presenza di elementi di fatto successivi alla data del sinistro, essi sono logicamente idonei a legittimare il convincimento che l'imputato, nonostante la sua sostituzione nella carica di amministratore unico, non smise in effetti di ingerirsi concretamente nell'amministrazione. Tale valutazione già espressa dal Tribunale viene condivisa dalla Corte d'appello. Dunque costui avrebbe dovuto vigilare in ordine all'adozione delle misure concernenti l'incolumità degli ospiti. La squadra di emergenza era stata costituita, erano state individuate le norme di comportamento e le procedure da attuare utilizzando i componenti della squadra stessa; e si trattava perciò di svolgere una non episodica bensì continuativa attività di vigilanza e controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi in questione.

Tale apprezzamento appare criticabile. La responsabilità viene sostanzialmente basata sul ruolo di proprietario esclusivo del bene e di amministratore di fatto; tuttavia a sostegno di tale assunto non vengono addotte prove concludenti. Si esprime un convincimento che è basato su condotte tenute post factum, significative ma non sufficienti a ritenere che nel tempo anteriore, il N. si sia ingerito nella gestione. Manca l'analisi di qualsiasi dato probatorio afferente a tale anteriore epoca e, dunque, la motivazione è carente quanto alla dimostrazione della responsabilità. La pronuncia deve essere sotto tale riguardo annullata con rinvio, affinché la Corte d'appello riconsideri l'intera vicenda con particolare riguardo anche alle condotte anteriori al fatto, al fine di verificare se la prospettata ingerenza si sia effettivamente concretizzata in modo obiettivo ed indiscutibile. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 11 APRILE 2011, N. 8249

PRES. VIDIRI — EST. BANDINI — P.M. GAETA (concl. diff.) - INAIL c. T.A.

Prestazioni - Rendita a superstiti - Decorrenza della prestazione - Dal giorno successivo alla morte - Prescrizione - Decorrenza - Proponibilità della domanda oltre il termine di cui all'art. 112 T.U. n. 1124/1965 - Incidenza sulla decorrenza della prestazione - Esclusione.

La disposizione dell'art. 105, comma 2, del T.U. n. 1124/1965 secondo la quale la rendita a superstiti decorre dal giorno successivo a quello della morte, è previsione di carattere speciale e come tale deroga al principio di carattere generale della decorrenza delle prestazioni previdenziali dalla proposizione della domanda; né importa che il termine prescrizione decorra dal momento della effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto e permetta la valida proposizione della domanda anche oltre i termini previsti dall'art. 112 del T.U. cit, in quanto la disciplina della prescrizione non influisce sulla decorrenza della prestazione.¹

DIRITTO

1. La procura *ad litem* è stata rilasciata, in calce al ricorso, dal dott. Franco Papa, Dirigente con incarico di livello generale, siccome Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con Delib. Presidente Commissario Straordinario dell'INAIL 22 dicembre 2008, n. 115.

¹ A quanto consta non esistono precedenti in termini.

Questa Corte è abilitata all'esame diretto degli atti inerenti l'ammissibilità del ricorso; ha potuto così vendicare che effettivamente al ridetto dott. P.F., con la ricordata Delib. Commissariale n. 115 del 2008, venne conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di titolare e responsabile dell'andamento dell'attività amministrativa e produttiva della Direzione Centrale Prestazioni.

Trova pertanto applicazione nella specie il principio secondo cui, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001 (che, nel riordinare le norme in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, già entrate in vigore con il D.Lgs. n. 29 del 1993, all'art. 16 espressamente dispone che "i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti che hanno il potere di conciliare e transigere"), deve ritenersi attribuita ai dirigenti generali della pubblica amministrazione la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie riguardanti l'amministrazione cui sono preposti (cfr. con specifico riferimento a procura rilasciata da dirigente dell'INAIL, Cass., n. 3445/2004; nonché, in generale, Cass., n. 19558/2006).

L'eccezione all'esame va dunque disattesa.

2. Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 105 assumendo che: - nella specie il decesso del dante causa si era verificato il (*omissis*) e che i superstiti avevano presentato la domanda amministrativa in data 17 aprile 2003;
- tale domanda non poteva ritenersi prescritta, nonostante il superamento del termine triennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 per essere sopravvenuta la conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto in epoca di molto successiva a quella della morte;
- la corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 105 anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 116/1969 e n. 31/1991, dovrebbe imporre di determinare la decorrenza del diritto dalla data della domanda "tardiva".
3. Deve premettersi che, nel presente giudizio, non si fa questione di intervenuta prescrizione del diritto, che lo stesso Istituto ricorrente riconosce non verificatasi, stante la sola sopravvenuta conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto stesso, in sostanziale applicazione, quindi, dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento all'ipotesi di rendita per inabilità permanente, nella ridetta sentenza n. 116/1969.
Tanto premesso deve rilevarsi che la disposizione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 105, comma 2 ("Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte") è assolutamente inequivoca, anche nell'esplorazione dell'intenzione del legislatore, nella sua portata precettiva, sicché, a mente dell'art. 12 preleggi, non può essere alla stessa attribuito altro senso

che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

Trattasi inoltre di disposizione di carattere speciale, che come tale deroga al principio di carattere generale della decorrenza della prestazioni previdenziali dalla proposizione della relativa domanda.

Questione del tutto distinta è evidentemente quella della decorrenza della prescrizione, che, dovendosi ammettere il differimento del dies a quo al momento della effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto, consente la valida proposizione della domanda anche oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 senza che tuttavia da ciò possa inferirsi la modificazione della decorrenza della prestazione.

Del resto, diversamente opinando, verrebbero ad essere vanificati proprio i principi (inerenti al decorso della prescrizione) sanciti dalle sentenze della Corte Costituzionale richiamate dall'Istituto ricorrente, poiché ritenere che i ratei anteriori alla presentazione della domanda non siano dovuti comporterebbe, di fatto, l'estinzione del diritto per il periodo in cui lo stesso non poteva esser fatto valere.

Avendo la Corte territoriale giudicato in conformità dei suddetti principi, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Resta da precisare che esulano dall'ambito del presente giudizio di legittimità, in difetto di specifico motivo di ricorso sul punto, le questioni, pur sollevate nei gradi di merito, inerenti alla decorrenza degli accessori sui ratei pregressi.

4. In definitiva il ricorso va rigettato. (*Omissis*).